



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **506** del **17 NOV. 2016**

OGGETTO: Autorizzazione al Progetto collaborativo europeo "Comprehensive Unbiased Risk factor Assessment for Genetics and Environment in Parkinson's Disease - COURAGE" finanziato dal MIUR all'interno del Programma Europeo JPND, da svolgersi presso la UO Centro Parkinson del P.O. CTO, diretta dal dott. Gianni Pezzoli

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE SANITARIO

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **17 NOV. 2016** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Michele Granetto

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del Bilancio Preventivo Economico anno al /ai conto/i n..... ".....";

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i n..... "....."

☒ gli introiti di € 100.000,00, previsti nella presente proposta, rientrano nei Bilanci degli Esercizi 2016-2017 al Conto Economico n. 400.010.00030 "Contributi da altri Enti Pubblici";

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **506** del **17 NOV. 2016**

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

richiamata la Legge Regionale dell'11/08/2015, n. 23 che ha previsto, tra l'altro, l'affermamento all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO del Presidio Ospedaliero "Centro Traumatologico Ortopedico" (CTO), con sede in Via Bignami, 1 Milano e delle strutture ivi accreditate facenti capo all'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento ora ASST Nord Milano;

preso atto che con deliberazione in atti n. 966 del 16/12/2015, l'ex. A.O. ICP:

- ha preso atto del Progetto collaborativo europeo *"Comprehensive Unbiased Risk factor Assessment for Genetics and Environment in Parkinson's Disease - COURAGE"*, e ha confermato l'adesione all'iniziativa;
- ha preso atto del finanziamento stanziato con Decreto Direttoriale del MIUR n. 0001382 del 30/06/2015, registrato alla Corte dei Conti il 3/08/2015, Foglio 3447 (allegato sotto la lettera "A"), pari a € 100.000,00 da destinarsi al Centro Parkinson del P.O. CTO per la copertura dei costi di realizzazione del progetto;
- ha dato mandato al dott. Stefano Goldwurm, in qualità di Principal Investigator, delle successive incombenze per l'attuazione del Progetto;

dato atto che con Decreto Direttoriale in atti n. 0001442 del 18/07/2016, registrato alla Corte dei Conti il 13/09/2016, Foglio 3615 (allegato sotto la lettera "A bis"), il MIUR ha preso atto dell'incorporazione del Presidio CTO nella ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO e conseguente cambio di denominazione dell'originario Ente Proponente A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento;

evidenziato che il suddetto Decreto Direttoriale del MIUR in atti n. 0001382 del 30/06/2015, con il quale è stato ammesso al finanziamento il Progetto:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 506 del 17 NOV. 2016

- indica la data del 28/03/2014 quale termine di inizio del Progetto e stabilisce la durata del Progetto stesso in 36 mesi, fissando pertanto la data di conclusione al 27/03/2017;
- stabilisce che la durata del Progetto potrà essere maggiorata, previa approvazione da parte di JPND e del MIUR;

dato atto che come comunicato dal MIUR con nota in atti prot. n. 0022101 del 22/10/2015, la Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A., con sede legale in Roma, V.le America n. 351, iscritto all'Albo delle Banche al n. 74762.60, Società con unico socio e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A, agisce in qualità di "Soggetto Convenzionato" ex art. 7 del Dlgs n. 297/1999, e che pertanto è stata delegata dal MIUR per gli adempimenti di natura tecnico-finanziaria relativi al Progetto, ivi inclusa l'erogazione del finanziamento e i successivi monitoraggi relativi all'impiego dei fondi, mediante la stipula della convenzione allegata, parte integrante del presente atto;

preso atto che con nota in atti prot. n. 164 del 27/10/2016 il MIUR ha attribuito alla ASST G. Pini – CTO il codice di iscrizione allo schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, necessario alla stipulazione dell'accordo per la realizzazione del Progetto;

evidenziato che la ASST Pini-CTO è stata costituita a far data dal 01/01/2016 e che pertanto subentra all'ex A.O. ICP esclusivamente per quanto realizzato e per le spese sostenute a partire da tale data;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di prendere atto della Deliberazione n. 966 del 16/12/2015 con la quale l'ex A.O. ICP, ha approvato il Progetto collaborativo europeo "Comprehensive Unbiased Risk factor Assessment for Genetics and Environment in Parkinson's Disease - COURAGE", ed ha confermato l'adesione all'iniziativa, che prevede un contributo stanziato dal MIUR per la copertura dei costi destinati alla realizzazione del progetto stesso;
- 2- di dare atto che, ai sensi della L.R. n. 23/2015, della DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e della DGR n. X/4702 del 29/12/2015, l'ASST Gaetano Pini-CTO, costituita per fusione e incorporazione, subentra "ex-lege" nei contratti, nei servizi e nei progetti afferenti al Presidio Ospedaliero CTO a far data dal 01/01/2016;
- 3- di autorizzare la realizzazione del Progetto da svolgersi presso il Centro Parkinson del P.O. CTO diretto dal dott. Gianni Pezzoli;
- 4- di confermare quale Responsabile Scientifico del Progetto il dott. Stefano Goldwurm;
- 5- di approvare, pertanto, il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 506 del 17 NOV. 2016

- 6- di accettare il contributo del MIUR destinato alla copertura dei costi progettuali, pari a € 100.000,00, da destinarsi al Centro Parkinson, e di prevedere che gli introiti derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati tra i ricavi dei bilanci degli esercizi 2016-2017, sul conto n. 400.010.00030 "Contributi da altri Enti Pubblici";
- 2- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della Legge Regionale n. 33/2009 (come modificato dalla Legge Regionale 23/2015);
- 3- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Nayone)

**DIRETTORE
SOCIO-SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffa Pirota)

Direzione Sanitaria

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.
Responsabile del Procedimento: dott. Michele Granetto



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE D. 506 del 17 NOV. 2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 18 NOV. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Ciuchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI

CONTRIBUTO NELLA SPESA

AI SENSI DEL D.Lgs. N. 297/1999

(D.M. 8 agosto 2000, n. 593, art. 7, e successive modifiche)

-----*

Per il presente atto si opta per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 secondo il regime di esenzione da imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 601.

-----*

SCRITTURA PRIVATA

TRA

- Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. (in forma abbreviata "BdM - MCC S.p.A") (di seguito denominata anche "MCC S.p.A.", "Banca" o "Soggetto Convenzionato") con sede legale in Roma, Viale America n. 351, capitale sociale di Euro 364.508.690,00 i.v., iscritto all'Albo delle Banche al n. 74762.60, Società con unico socio, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 00594040586, partita IVA 00915101000, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 rappresentato ai fini del presente atto dall'Avvocato Renzo Mansueti nato a Roma il 20 maggio 1967, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede

sociale, nella sua qualità di Quadro Direttivo di terzo livello del MCC S.p.A. che firma in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 26/07/2016

E

"Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini / CTO" (di seguito denominato anche "Soggetto finanziato") con sede legale in **Milano (MI)**, Piazza Cardinal Ferrari n.1, , codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di **Milano n. 09320530968**, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. **62171FIU**, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Francesco Saverio Laurelli nato a **Milano (MI)** il **22/02/1966** , domiciliato per la carica presso la società, in qualità di **Direttore Generale** che firma in esecuzione della Deliberazione della Regione Lombardia n.X/4622 del 19/12/2015.

SI PREMETTE

a) che nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione internazionale Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND), è stata lanciata la call nel 2013 nell'ambito dell'iniziativa "European research projects for the identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for Neurodegenerative Diseases" e relativamente alla Proposal Application Form del progetto "Comprehensive Unbiased Risk factor Assessment for Genetics and Environment in Parkinson's Disease – COURAGE figura l'Azienda Ospedaliera

"Istituti Clinici di Perfezionamento" ora Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini / CTO

b) che il "Soggetto finanziato" nella domanda di finanziamento, a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2012, ha indicato la Banca, in qualità di soggetto convenzionato con il Ministero in virtù della convenzione stipulata il **26/01/2011**, per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa e successive disposizioni attuative;

c) che il Ministero, con Decreto Direttoriale n.0001382 del 30/06/2015, registrato alla Corte dei Conti il 3/08/2015, Foglio 3447 (allegato sotto la lettera "A"), successivamente rettificato con Decreto Direttoriale n.0001442 del 18/07/2016, registrato alla Corte dei Conti il 13/09/2016, Foglio 3615 (allegato sotto la lettera "A bis"), ha ammesso alle agevolazioni nazionali, per le quali ha previsto la relativa copertura finanziaria, il Progetto di cui alla lettera a), da realizzare con le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento ed i capitoli di costo previsti dal Capitolato Tecnico (Capitolato che, ancorché non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante ed essenziale);

d) che il suddetto decreto indica la data del **28/03/2014** quale termine di inizio del Progetto e stabilisce la durata del Progetto stesso in **36** mesi; pertanto la data di fine Progetto viene fissata al **27/03/2017**. La durata del Progetto potrà essere maggiorata, su richiesta avanzata dal Soggetto finanziato alla Banca e previa presa d'atto del Ministero (vedasi nota ministeriale prot. N. 5172 del 6.8.2009 allegata al presente atto sotto la lettera "B"), fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto;

d-bis) che il "Soggetto finanziato" è vincolato dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ed in particolare dall'obbligo di realizzare il Progetto come da Capitolato Tecnico di cui al precedente punto c); l'eventuale inadempimento potrebbe comportare la revoca del finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 12;

e) che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. N. 297/99, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dello stesso D. Lgs. N. 297/99 sono assistiti da privilegio generale (per il che vedasi l'art. 10);

g) che ai sensi dell'art. 5, comma 35, del D.M. 593/2000 è facoltà del Soggetto finanziato richiedere una anticipazione (per il che vedasi l'art. 5);

i) che la Banca stipula il presente contratto nell'interesse del Ministero in qualità di soggetto convenzionato con lo stesso Ministero, come previsto al precedente punto b);

l) che l'intervento di cui al presente contratto è disciplinato dalla normativa vigente ed, in particolare, dal D.Lgs. n.297 del 27.07.1999, dal DM 8.8.2000 n.593 (pubblicato sul supplemento n. 10 alla G.U. n. 14 del 18.01.2001), dal D.L. n.5 del 9/02/2012 convertito in Legge n.35 del 0/04/2012, dal Decreto Ministeriale n.955/ric. Del 27/12/2012, nonché dalle disposizioni internazionali del programma JPND, che il Soggetto Finanziato dichiara di ben conoscere ed ai quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene tra le parti anzidette quanto di seguito esposto:

ART. 1

ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Soggetto finanziato opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto; pertanto la Banca ed il Ministero resteranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e saranno totalmente esenti da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.

ART. 2

IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE

Con la firma del presente contratto viene formalizzata la concessione al Soggetto finanziato di un finanziamento a valere sul Fondo fino all'importo capitale massimo pari ad Euro **100.000,00 (centomila/00)** in forma di contributo nella spesa (di seguito "Finanziamento").

L'erogazione del Finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 4.

ART. 3

OBBLIGHI DEL SOGGETTO FINANZIATO

Il Soggetto finanziato si impegna:

- a) a fornire alla Banca, entro il termine di 60 giorni da oggi la prova di essere regolarmente intervenuto in contratto, mediante la produzione di quella ulteriore documentazione tecnica, legale ed amministrativa che dovesse essere richiesta motivatamente dalla Banca;

b) a produrre semestralmente, alla Banca ed all'Esperto, entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre – ovvero entro 60 gg. dalla stipula del presente contratto per gli eventuali semestri già trascorsi – la documentazione tecnica e contabile attestante le attività svolte e composta da un rapporto tecnico per ciascuno stato di avanzamento con prima scadenza il 60° giorno dalla data di stipula del presente accordo da parte di entrambe le parti, e dai corrispondenti rendiconti dei costi il tutto da redigere secondo gli schemi e con le modalità previsti dal Capitolato Tecnico di cui alla lettera c) delle Premesse;

c) a comprovare la realizzazione del Progetto medesimo fornendo, alla Banca ed all'Esperto una relazione tecnica sull'ultimo periodo e sull'intero programma svolto comprendente il rendiconto dei costi sull'ultimo periodo il tutto da redigere secondo gli schemi e con le modalità previsti dal Capitolato Tecnico di cui alla lettera c) delle Premesse;

d) a consentire – anche per conto dei soggetti che abbiano con il Soggetto finanziato rapporti di cointeressenza, ad esempio soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate – la verifica del corretto utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all'art. 14 del presente contratto sia tenendo una separata evidenza delle spese sostenute per il Progetto – in conformità al Capitolato Tecnico di cui alla lettera c) delle Premesse;

e) a tenere a disposizione tutta la documentazione suddetta per ulteriori 5 anni dalla data dell'ultima erogazione;

f) a comunicare immediatamente alla Banca ed al Ministero l'assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell'assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria) nonché ogni variazione degli organi

amministrativi ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia;

g) a comunicare immediatamente alla Banca ed al Ministero, nel caso di consorzi o società consortili, le variazioni di cui al precedente punto anche relativamente a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia.

Resta, altresì, espressamente inteso che il Soggetto finanziato si impegna fin da ora a presentare al Ministero, entro i 2 anni successivi alla conclusione del Progetto, una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti; in mancanza il Soggetto finanziato inadempiente sarà escluso per gli anni successivi dagli interventi previsti dal decreto 593 dell'8/8/2000.

ART. 4

MODALITA' E CONDIZIONI DI EROGAZIONE

Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente atto non avranno inizio che dopo l'adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 3, lettere a), b) ed avranno luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto ed alla dimostrazione dell'ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, lettera b), in base alle percentuali di intervento riportate nel decreto del Ministero di cui alla lettera c) delle Premesse.

Il Ministero, verificato il regolare avanzamento del progetto internazionale e l'adempimento degli obblighi ad esso connessi da parte del Soggetto finanziato, potrà dar corso ad ogni erogazione entro 30 giorni (ad esclusione dell'erogazione a saldo) dal ricevimento della richiesta di erogazione predisposta dalla Banca (secondo schema fornito dal Ministero) conseguente alla positiva verifica dei risultati di ciascuno stato di avanzamento del Progetto. Tale verifica verrà effettuata dall'Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente art. 3 lett. b) inviatagli dal Soggetto finanziato - ovvero lett. c) inviatagli dal Soggetto finanziato per quanto concerne l'erogazione a saldo - e dalla Banca entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell'Esperto nonché della completa documentazione di cui all'art. 3 lett. b) - ovvero lett. c) per quanto concerne l'erogazione a saldo -; qualora l'Esperto o la Banca riscontrino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del Progetto, la Banca dovrà darne comunicazione al Ministero ai fini della eventuale revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 12 o, solo nel caso di cause di insuccesso non imputabili al Soggetto finanziato, l'interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui all'art. 11.

Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l'erogazione finale del contributo nella spesa, che è subordinata a quanto previsto nei punti a) e b):

a) alla insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute in dipendenza del presente contratto o anche di altri contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. 297/99, della Legge n. 46/82 e successive integrazioni, della Legge n. 346/88 nonché situazioni di morosità a

qualsiasi titolo nei confronti del Ministero; qualora il Soggetto finanziato risulti moroso, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento;

Resta inteso che durante lo svolgimento del Progetto il Finanziamento verrà erogato al Soggetto finanziato fino a concorrenza del 90% della relativa quota; il saldo di quanto risulterà spettante, comunicato dal Ministero con specifica lettera indirizzata al Soggetto finanziato, verrà erogato a seguito delle positive verifiche sul corretto svolgimento dell'intero Progetto.

Resta comunque espressamente inteso che qualora venga accertato dalla Banca che l'ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel citato decreto del Ministero ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al Finanziamento, il Ministero avrà diritto di operare il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza o in caso di insufficienza di queste, il Soggetto finanziato dovrà restituire, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Banca o del Ministero, l'accertata eccedenza maggiorata, in entrambi i casi, degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell'erogazione.

Rimane espressamente stabilito che tutte le erogazioni, comprese quelle in via anticipata, restano subordinate all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie assegnate. Nulla, pertanto, sarà dovuto dal Ministero o dalla Banca per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria.

ART. 5

EVENTUALI ANTICIPAZIONI

E' in facoltà del Soggetto finanziato richiedere, ai sensi dell'art. 5, comma 35, del dm 593/2000, un'anticipazione di importo pari al 30% dell'agevolazione.

Resta espressamente inteso che qualora il Soggetto finanziato eserciti tale facoltà gli importi via spettanti in base ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili verranno utilizzati, fino a concorrenza, ad estinzione della anticipazione suddetta.

Nel caso di interruzione del Finanziamento stabilita dal Ministero l'importo del Finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione dell'anticipazione; l'eventuale importo dell'anticipazione risultante eccedente dovrà essere rimborsato, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione.

ART. 6

COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI

Qualora il Soggetto finanziato ritenga di non dare ulteriore esecuzione al Progetto dovrà darne immediata comunicazione alla Banca ed all'Esperto indicandone i motivi. La Banca entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 gg. dal ricevimento della relazione dell'Esperto comunicherà la situazione al Ministero che potrà decidere la revoca - totale o parziale - del Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 12 o, solo nel caso di cause non imputabili ai Soggetto finanziato, l'interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui all'art.

11.

In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno automaticamente ammissibili varianti all'articolazione economica e temporale, nonché territoriale, del Progetto autonomamente apportate dal Soggetto finanziato nell'ambito della propria quota di costo, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto.

Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate alla Banca ed all'Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima del verificarsi della modifica. La Banca invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 gg. dal ricevimento della relazione dell'Esperto. L'eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del Ministero, formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto. Resta inteso che in caso di varianti approvate l'ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Banca della comunicazione di cui al comma precedente.

Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del Soggetto finanziato o di mancata approvazione del Ministero su tali modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 12.

ART. 7

EVENTUALE RESTITUZIONE

Il Soggetto finanziato non è, in linea di principio, tenuto al rimborso delle somme erogate a titolo di contributo nella spesa, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 4 e nel successivo art. 12 per il caso di revoca del Finanziamento.

Le parti convengono che tutti i pagamenti a carico della Ditta finanziata dovranno essere eseguiti nei confronti del MINISTERO tramite versamento nello stato di previsione dell'entrata del Ministero del Tesoro.

ART. 8

INCUMULABILITA'

Il Soggetto finanziato dichiara di non godere, a fronte del Progetto di cui alla lettera c) delle Premesse, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici, nazionali od internazionali e si impegna a comunicare alla Banca e al Ministero eventuali future richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo progetto, per i provvedimenti che il Ministero intenderà adottare.

ART. 9

RISULTATI DELLA RICERCA

Il Soggetto finanziato è proprietario dei risultati prodotti nell'ambito del Progetto di cui alla lettera c) delle Premesse.

Il Soggetto finanziato si impegna ad attuare industrialmente i risultati del Progetto prioritariamente in territorio comunitario; in mancanza il Ministero, anche su indicazione della Banca, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 12.

Il Soggetto finanziato si impegna a indicare in qualsiasi comunicazione pubblica da esso effettuata e riguardante il progetto che il progetto stesso è stato svolto con il supporto finanziario del MIUR e del Programma Europeo JPND.

ART. 10

PRIVILEGIO GENERALE

I crediti nascenti dall'erogazione del Finanziamento di cui al presente atto sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

ART. 11

INTERRUZIONE

Nel caso di interruzione del Finanziamento il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dall'Esperto e dalla Banca, erogherà al Soggetto finanziato il Finanziamento spettante commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui il Soggetto finanziato abbia usufruito di un'anticipazione si procederà come indicato nell'art. 5.

ART. 12

REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Banca sul progetto nazionale e dall'Esperto sul progetto nazionale e/o su quello internazionale di cui fa parte il progetto nazionale, anche ai sensi del successivo art.14, emergano inadempimenti a carico del Soggetto finanziato rispetto

agli obblighi previsti nel presente contratto, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa nazionale di riferimento, la Banca relazionerà al Ministero.

La Banca invierà una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere dell'agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie:

- a) rilascio, da parte del Soggetto finanziato di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri;
- b) presentazione da parte del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori di domande di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori;
- c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori;
- d) cessazione o modificazione dell'attività del Soggetto finanziato;
- e) modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario del Soggetto finanziato (ad esempio trasformazione o fusione od incorporazione in altre società);
- f) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità.

La revoca o l'annullamento del progetto internazionale, qualunque sia la causa che la determina, comporta sempre la revoca delle agevolazioni nazionali concesse con il presente contratto.

Qualora il Ministero disponga la revoca – totale o parziale, del Finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati

come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all'art. 9 del citato D.Lgs. 123/98.

Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.Lgs. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto finanziato, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR.

In caso di revoca del Finanziamento il presente contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

ART. 13

SURROGAZIONE E REGRESSO

Il Soggetto finanziato rinuncia ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del Ministero, il diritto di surrogazione e il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente e/o per precedenti finanziamenti assunti e/o garantiti fino a che il Ministero non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio) derivante sia dal presente che dai precedenti contratti stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del Ministero.

ART. 14

CONTROLLI E ISPEZIONI

Controlli e ispezioni potranno essere disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

Inoltre il Ministero, le Unità di Controllo dell'iniziativa comunitaria nel cui ambito è svolto il progetto internazionale, la Banca e l'Esperto potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto e con la industrializzazione dei risultati, restando ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi di legge, il Ministero, le Unità di Controllo dell'iniziativa comunitaria nel cui ambito è svolto il progetto internazionale, la Banca e l'Esperto manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal Soggetto finanziato, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello stesso Soggetto finanziato.

Il Soggetto finanziato si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.

Al fine di consentire ai soggetti competenti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria ciascun/il Soggetto finanziato si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria. A tal proposito verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari del MEF, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all'uopo designati.

ART. 15

OBBLIGHI DEL SOGGETTO FINANZIATO IN

CASO DI CONTESTAZIONI

Qualunque contestazione fosse sollevata dal Soggetto finanziato o dovesse comunque sorgere fra le parti, non potrà sospendere l'adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto finanziato con il presente contratto.

ART. 16

NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA

Il Soggetto finanziato è tenuto ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia di impatto ambientale e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.

In particolare, in materia di informazione e pubblicità, il Soggetto finanziato, è tenuto a rispettare gli adempimenti di cui ai punti 3 e 6 dell'allegato del Regolamento (CE) N.1159 del 30 maggio 2000 pubblicato sulla GUCE L130 del 31 maggio 2000.

Il Soggetto finanziato è tenuto inoltre ad applicare e a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata del Finanziamento, condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Qualora venissero applicate al Soggetto finanziato sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui sopra (ad es. ai sensi dell'art. 36, comma terzo della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 3, comma nono, della L. 10 aprile 1991, n. 125) il Ministero, anche su indicazione della Banca, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 12.

ART. 17

ELEZIONE DI DOMICILIO

Le parti eleggono domicilio come segue:

- la Banca presso la propria sede in **Roma (RM), Viale America. N. 351;**

- l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini /CTO presso la propria sede in Milano (MI), Piazza Cardinal Ferrari n.1;
- e tutti in mancanza, presso il Comune delle rispettive Città, ai sensi dell'articolo 141 c.p.c.

La Banca o il Ministero potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi, al domicilio eletto o a quello reale del Soggetto finanziato.

ART. 18

FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 19

SPESE E ONERI

Le spese del contratto, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che la Banca stessa dovesse sostenere, in dipendenza del contratto o della sua esecuzione ed estinzione, sono tutte a carico del Soggetto finanziato che si impegna a tenerne in ogni momento indenne e sollevata la Banca, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al Ministero, anche su segnalazione della Banca, di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 12.

Le somme eventualmente dovute dal Soggetto finanziato alla Banca o al Ministero per effetto del presente contratto saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi

titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo del Soggetto finanziato.

Il presente contratto, esteso in 4 originali, e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29.9.1973, n. 601.

Roma,

BdM-MCC SpA

ASST centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO

.....

.....

Il Soggetto finanziato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 1 (esenzione di responsabilità); 3 (obblighi del Soggetto finanziato); 4 (modalità e condizioni di erogazione); 5 (eventuali anticipazioni); 6 (comunicazione di mancata esecuzione e varianti); 7 (eventuale restituzione); 8 (incumulabilità); 9 (risultati della ricerca); 10 (privilegio generale); 11 (interruzione); 12 (revoca e risoluzione contrattuale); 13 (surrogazione e regresso); 14 (controlli e ispezioni); 15 (obblighi del Soggetto finanziato in caso di contestazioni); 16 (normativa nazionale e comunitaria); 18 (foro competente); 19 (spese e oneri).

Roma,

ASST centro Specialistico Ortopedico
Traumatologico Gaetano Pini/CTO

.....